Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Lunedì, 18 aprile 1932 - ANNO X** — **Numero 90**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai **supplementi ordinari**. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

2150. — LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1845.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso . . . . Pag. 1826

1932

LEGGE 24 marzo 1932, n. 310.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione . . . . Pag. 1826

LEGGE 24 marzo 1932, n. 311.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana . . . . Pag. 1826

LEGGE 24 marzo 1932, n. 312.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti . . . . Pag. 1827

LEGGE 24 marzo 1932, n. 313.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario delle leggi sulla bonifica integrale in relazione alle nuove disposizioni del testo unico di legge per la finanza locale . . . . Pag. 1827

LEGGE 24 marzo 1932, n. 314.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, contenente norme per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio . . . . Pag. 1827

LEGGE 24 marzo 1932, n. 315.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Pag. 1827

LEGGE 24 marzo 1932, n. 316.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. Pag. 1828

LEGGE 24 marzo 1932, n. 317.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031 . . . . Pag. 1844

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1932, n. 318.
Provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex Stato libero di Fiume e del comune di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di Governo Zanelliano . . . Pag. 1844

REGIO DECRETO 19 marzo 1932, n. 319.
Rifusa cambio delle competenze del personale delle Scuole italiane all'estero nonchè degli Ambulatori medici all'estero. Pag. 1844

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero degli affari esteri:
R. decreto-legge 25 gennaio 1932-X, n. 266, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1932 del « Modus vivendi » di

stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra Italia e Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931 . . . . . Pag. 1845
R. decreto-legge 25 gennaio 1932-X, n. 267, relativo all'approvazione dell'Accordo commerciale italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 23 novembre 1931 . . . . Pag. 1845
Ministero dell'aeronautica: R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una convenzione stipulata tra lo Stato e il comune di Palermo, per la istituzione di un aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) e la cessione in uso al Comune medesimo di una zona del parco monumentale « Real Favorita » da adibire a campo di corse . . . . Pag. 1845

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità . . . . Pag. 1845
Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 % . . . . Pag. 1845
Preavviso concernente la 37ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % . . . . Pag. 1846

CONCORSI

Ministero delle finanze: Modificazione del decreto Ministeriale 27 gennaio 1932 concernente il concorso per esami a 50 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo B) . . . . Pag. 1846
Ministero delle colonie: Concorso al posto di direttore dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli . Pag. 1846
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Concorso per l'ammissione in colonie marine e montane di figli d'iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato . . . . . . Pag. 1848

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 18 APRILE 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 22: **Società anonima Bertini-Donati, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1931. — **Ducale città di Zara:** 77ª estrazione del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1894 seguita a Zara il 1° aprile 1932. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1932. — **Provincia dell'Istria:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 29ª estrazione del 1° aprile 1932. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1932 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima idroelettrica stiriana, in Graz (Austria):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1932. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000, emesso nel 1916, sorteggiate il 7 aprile 1932 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ing. Roberto Züst - Milano (Officine meccaniche e fonderie):** Elenco dei titoli estratti il 31 marzo 1932.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2150.

LEGGE 31 dicembre 1931, n. 1845.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — ROCCO — ACERBO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 310.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 311.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, concernente la fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 312.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale viene aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-*ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore degli agricoltori particolarmente benemeriti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 313.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario delle leggi sulla bonifica integrale in relazione alle nuove disposizioni del testo unico di legge per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario delle leggi sulla bonifica integrale in relazione alle nuove disposizioni del testo unico di legge per la finanza locale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 314.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, contenente norme per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, contenente norme per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 315.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-*ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. **316**.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 64.500.000 inscritta nello stato di previsione annesso alla presente legge, per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1932-33, agli oneri generali di carattere straordinario, nonchè a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali.

Art. 3.

Il limite d'impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, nella somma di L. 15.000.000.

Art. 4.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda sopraindicata, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 5.

Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, è, per l'esercizio finanziario 1932-33, stabilito in L. 130.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altro Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	10,450,000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	40,500,000 —
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse)	4,800,000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse)	6,200,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	118,000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	2,000,000 —
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse	700,000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regi decreti 28 maggio 1922, n. 1189, e 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 6, 20 e 21; decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capo 7°)	350,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1,160,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	350,000 —
11	Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio	17,500 —
12	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	190,000 —
13	Premi da corrispondersi alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	300,000 —
14	Fitti e canoni (Spese fisse)	1,500,000 —
15	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	180,000 —
16	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere ordinario	1,260,000 —
17	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	40,000 —
18	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (Spesa obbligatoria)	200,000 —
19	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	80,000 —
20	Spese casuali	80,000 —
21	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria	130,000 —
22	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	275,000 —
23	Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	700,000 —
24	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	420,000 —
25	Contributo dello Stato nella spesa dell'associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3,500 —
26	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (Spesa d'ordine)	*per memoria*
27	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		72,004,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	
28	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	530,000 —
	Debito vitalizio.	
29	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	10,000,000 —
30	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
		10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
31	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,000,000 —
32	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
33	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	1,000,000 —
34	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	700,000 —
35	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	700,000 —
36	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,200,000 —
		12,800,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque.	
37	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	3,800,000 —
38	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3,800,000 —
39	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	750,000 —
40	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,260,000 —
41	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,300,000 —
		15,910,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
42	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
43	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,400,000 —
44	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	700,000 —
45	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	1,000,000 —
46	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,000,000 —
		12,800,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma Toscana.	
47	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	350,000 —
48	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	40,000 —
49	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	180,000 —
		570,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
50	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	1,100,000 —
51	Spese per l'escavazione dei porti	2,700,000 —
		3,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
	a) Opere in gestione dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli:	
52	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,000,000 —
	b) Opere in gestione del Provveditorato per la Campania:	
53	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	370,000 —
	c) Opere in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise:	
54	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	60,000 —
55	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	230,000 —
	d) Opere in gestione del Provveditorato per le Puglie:	
56	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	2,900,000 —
	e) Opere in gestione del Provveditorato per la Calabria:	
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	275,000 —
	f) Opere in gestione del Provveditorato per la Sicilia:	
58	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,000,000 —
	g) Opere in gestione del Provveditorato per la Sardegna:	
59	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	1,800,000 —
		11,635,000 —
	Contributi ad Aziende autonome.	
60	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	130,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale.	
61	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	8,500,000 —
62	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze e indennità varie	380,000 —
63	Personale straordinario avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	100,000 —
64	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi nn. 3, 7 e 8)	1,950,000 —
65	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522.	10,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
66	**Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza**	*per memoria*
67	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche di spettanza di enti locali o di interesse collettivo (Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173)	*per memoria*
68	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*
69	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	200,000 —
70	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di carattere straordinario	900,000 —
71	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	300,000 —
72	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	100,000 —
73	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti	150,000 —
		22,580,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
74	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il Mezzogiorno e le Isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati.	6,000,000 —
75	Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	880,000 —
		6,880,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
76	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	20,000,000 —
77	Opere idrauliche	10,000,000 —
78	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758).	*per memoria*
79	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali.	*per memoria*
80	Opere marittime	5,000,000
81	Edifici pubblici governativi	3,000,000 —
82	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni	5,000,000 —
83	Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098)	5,000,000 —
84	Spese dipendenti dalla guerra - Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare - Indennità di espropriazioni relative.	2,000,000 —
85	Spese relative ai servizi delle nuove provincie	449,000 —
86	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara	*per memoria*
87	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	*per memoria*
88	Edilizia scolastica (sussidi)	2,000,000 —
		52,449,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
89	Opere in gestione del Magistrato alle acque	21,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
90	Opere stradali: costruzioni a cura diretta dello Stato e sussidi agli enti locali	3,000,000 —
91	Opere idrauliche	8,200,000 —
92	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	450,000 —
93	Opere marittime	*per memoria*
94	Edifici pubblici governativi ed opere igieniche	5,000,000 —
95	Opere speciali in Roma	*per memoria*
96	Opere e spese in dipendenza dei Trattati Lateranensi	4,000,000 —
97	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane	2,700,000 —
98	Spese dipendenti da terremoti	900,000 —
99	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
100	Edilizia scolastica (sussidi)	2,000,000 —
		26,250,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
101	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare in gestione dell'Amministrazione centrale.	
102	Opere stradali	500,000 —
103	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	180,000 —
104	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	450,000 —
105	Opere marittime	*per memoria*
106	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	2,000,000 —
107	Edilizia scolastica (sussidi)	1,000,000 —
108	Spese dipendenti da danni di terremoti	73,000,000 —
109	Spese dipendenti dalla guerra	*per memoria*
110	Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna)	*per memoria*
		77,130,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
111	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	15,400,000 —
112	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, esclusa la provincia di Napoli	7,500,000 —
113	Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise	8,140,000 —
114	Opere pubbliche nelle Puglie	10,400,000 —
115	Opere pubbliche nella Basilicata	10,040,000 —
116	Opere pubbliche nella Calabria	23,037,250 —
117	Opere pubbliche nella Sicilia	32,500,000 —
118	Opere pubbliche nella Sardegna	15,025,000 —
		122,042,250 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri.	
119	Spese per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubblica calamità a norma del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2389	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
120	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386)	5,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate.	
121	Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	20,000,000 —
122	Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco e altre competenze eventuali	1,000,000 —
123	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	1,457,000 —
124	Compensi per lavoro straordinario, e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	400,000 —
125	Sussidi al personale in servizio, di ruolo, avventizio e straordinario, al personale esonerato ed alle rispettive famiglie	150,000 —
126	Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti — Acquisto di strumenti geodetici — Riproduzione meccanica di disegni — Spese varie	1,400,000 —
127	Spese relative al servizio degli autoveicoli	500,000 —
128	Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1925	115,000 —
129	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	55,095,000 —
		80,117,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
130	Opere stradali	14,000,000 —
131	Opere idrauliche	54,000,000 —
132	Opere marittime	6,000,000 —
133	Opere edilizie	8,800,935 —
134	Opere igieniche ed acquedotti	*per memoria*
135	Lavori in dipendenza di alluvioni, frane, piene e di eruzioni vulcaniche	900,000 —
	Spese per l'Italia centrale.	
136	Opere stradali	4,500,000 —
137	Opere idrauliche	17,000,000 —
138	Opere marittime	3,500,000 —
139	Opere edilizie	6,000,170 —
140	Opere igieniche ed acquedotti	*per memoria*
141	Lavori in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	*per memoria*
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
142	Opere stradali	4,500,000 —
143	Opere idrauliche	61,000,000 —
144	Opere marittime	12,000,000 —
145	Opere edilizie	10,976,325 —

N.° m.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
146	Opere igieniche ed acquedotti	16,000,000 —
147	Lavori in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	1,700,000 —
	Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare.	
148	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n 253; Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 2949, 31 dicembre 1925, n. 2460, 17 gennaio 1926, n. 179; articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; art. 14 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447; articoli 1 e 9 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579)	81.000.000 —
		301,877,430 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie.	
149	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici governativi	*per memoria*
	Estinzione di debiti.	
150	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960,000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 — Sesta delle 35 rate)	77,920 —
151	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di lire 800.000, per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della giustizia e degli affari di culto (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Sesta delle 35 rate)	65,791 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
152	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di lire 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della educazione nazionale (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Sesta delle 35 rate)	6,809 —
153	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento della Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate, a partire dall'esercizio 1915-16, secondo un nuovo piano di ammortamento	28,430 —
154	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentesima delle quaranta annualità	97,820 —
155	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventiseiesima delle trentacinque annualità approvate con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300,000 —
156	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordata al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (articolo 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) - Tredicesima delle trentacinque annualità	86,500 —
		663,270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	72,004,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	530,000 —
	Debito vitalizio	10,200,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	12,800,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	15,910,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	12,800,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	570,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	3,800,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	11,635,000 —
	Contributi ad aziende autonome	130,000,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	270,249,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	22,580,000 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	6,880,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	52,449,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	21,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	26,250,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione di uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	77,130,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	122,042,250 —
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	*per memoria*
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	5,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate	80,117,000 —
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	301,877,430 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	720,325,680 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	*per memoria*
	Estinzione di debiti	663,270 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	663,270 —
	Totale del Titolo II (Spesa straordinaria)	720,988,950 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	991,237,950 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	990,574,680 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	663,270 —
	Totale delle spese reali . . .	991,237,950 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Tasse e canoni.	
1	Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	193,000,000 —
2	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	500,000 —
		193,500,000 —
	Contributo dello Stato.	
3	Contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 16, comma c), della legge 17 maggio 1928, n. 1094	130,000,000 —
	Entrate diverse.	
4	Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410) . .	1,000,000 —
5	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (Regio decreto 30 maggio 1929, n. 997)	5,000,000 —
6	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 16 dicembre 1926, n 2251)	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
7	Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179)	2,000,000 —
8	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	500,000 —
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	1,000,000 —
		10,500,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Interessi attivi.	
10	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti	5,000,000 —
	Entrate diverse.	
11	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	1,500,000 —
12	Entrate eventuali e diverse	*per memoria*
		1,500,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrate diverse.	
13	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	*per memoria*
14	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
15	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie.	15,873,000 —
		75,873,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Tasse e canoni	193,500,000 —
Contributo dello Stato	130,000,000 —
Entrate diverse	10,500,000 —
Totale della categoria I parte ordinaria	334,000,000 —

TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Interessi attivi	5,000,000 —
Entrate diverse	1,500,000 —
Totale della categoria I parte straordinaria	6,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrate diverse	75,873,000 —
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	82,373,000 —
	Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie) . . .	416,373,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie) .	340,500,000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	75,873,000 —
Totale complessivo . . .	416,373,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Personale.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (Spese fisse)	4,180,000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	100,000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (Spese fisse)	2,540,000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3,200,000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	1,700,000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	640,000 —
7	Retribuzione a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	150,000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	100,000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse) . .	30,000,000 —
		42,610,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Milizia stradale.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (Spese fisse)	4,150,000 —
11	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	800,000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	20,000 —
13	Paghe ai militi di riserva	75,000 —
14	Spese relative al servizio degli autoveicoli	2,400,000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	520,000 —
		7,965,000 —
	Spese generali e di amministrazione.	
16	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180, e 21 gennaio 1929, n. 98	115,000
17	Manutenzione e riparazione di locali — Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici — Spese di cancelleria e di stampa — Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	900,000 —
18	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori	1,700,000 —
19	Studi e ricerche sperimentali — Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali — Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	250,000 —
20	Fitti e canoni	700,000 —
		3,665,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese aventi relazione con le entrate.	
21	Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'articolo 114 del Regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3179; premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'articolo 121 del Regio decreto sopra indicato	*per memoria*
22	Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	200,000 —
		200,000 —
	Spese diverse.	
23	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	1,300,000 —
24	Spese di liti ed arbitraggi	20,000 —
25	Spese casuali	20,000 —
26	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri	100,000 —
		1,440,000 —
	Debito vitalizio.	
27	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse)	1,400,000 —
28	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	50,000 —
		1,450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Lavori.	
29	Manutenzione ordinaria, indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati .	177,600,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
		177,[illegible]00,000 —
	Fondo di riserva.	
30	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	800,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi.	
31	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spesa per la stipulazione dei relativi contratti	19,000,000 —
	Personale.	
32	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	360,000 —
	Spese diverse.	
33	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale . . .	400,000 —
	Spese di impianto.	
34	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	150,000 —
35	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	300,000 —
		450,000 —
	Lavori	
36	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzione di ponti e di case cantoniere	5,000,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
37	Lavori di sistemazioni generali	3,000,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
38	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	60,000,000 —
	a) Italia settentrionale.	
	b) Italia centrale.	
	c) Italia meridionale ed insulare.	
		68,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Fondo di riserva.	
39	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	260,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
40	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	16,300,000 —
41	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
42	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	15,873,000 —
		92,173,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Personale:	
	Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine	12,610,000 —
	Capi cantonieri e cantonieri	30,000,000 —
		42,610,000 —
	Milizia stradale	7,965,000 —
	Spese generali e di amministrazione	3,665,000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	200,000 —
	Spese diverse	1,440,000 —
	Debito vitalizio	1,450,000 —
	Lavori	177,600,000 —
	Fondo di riserva	800,000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	235,730,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Interessi passivi	19,000,000 —
	Personale	360,000 —
	Spese diverse	400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese di impianto	450,000 —
	Lavori	68,000,000 —
	Fondo di riserva	260,000 —
	Totale della categoria I. — Parte straordinaria	88,470,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	92,173,000 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	180,643,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	416,373,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	324,200,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	92,173,000 —
	Totale generale della spesa	416,373,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	340,500,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	75,873,000 —
	Totale generale dell'entrata	416,373,000 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	324,200,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	92,173,000 —
	Totale generale della spesa	416,373,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 317.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1932, n. 318.
Provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex Stato libero di Fiume e del comune di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di Governo Zanelliano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedimenti nei riguardi degli impiegati dell'ex Stato libero e del comune di Fiume dimessi per motivi di indole politica dopo il periodo di Governo Zanelliano;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati dell'ex Stato libero di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di Governo Zanelliano e divenuti cittadini italiani nei modi e termini di legge, o i loro aventi causa, sono ammessi a conseguire la pensione con decorrenza dal 1° marzo 1932 o l'indennità per una volta tanto, eventualmente spettanti, con l'applicazione delle norme ex-ungheresi vigenti alla data dell'armistizio di Villa Giusti e in base alla anzianità di servizio raggiunta dagli impiegati alla data stessa.

Il ragguaglio della corona austro-ungarica in lire italiane è stabilito ad una lira per corona.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 è applicabile anche agli impiegati del comune di Fiume ed ai loro aventi causa, per i quali ricorrano le circostanze nell'articolo stesso indicate.

La pensione o l'indennità è ad essi liquidata a carico del bilancio dello Stato sulla base del regolamento comunale di quiescenza vigente alla data dell'armistizio, modificato a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 375, e dell'anzianità di servizio raggiunta dagli impiegati alla data stessa.

Art. 3.

Per conseguire il trattamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gli interessati dovranno, sotto pena di decadenza, produrre istanza al prefetto di Fiume entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La liquidazione degli assegni di quiescenza, anche a favore degli aventi causa degli impiegati morti prima del 1° marzo 1932, è eseguita in via definitiva dal prefetto suddetto, salvo il riscontro della Corte dei conti in sede di revisione dei pagamenti relativi.

Per la liquidazione, in base alle norme previste nei citati articoli 1 e 2, degli assegni di riversibilità a favore delle famiglie degli impiegati contemplati negli articoli stessi, il cui decesso avvenga dopo il 29 febbraio 1932, provvederanno il prefetto di Fiume in via provvisoria e la Corte dei conti in via definitiva.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1932, n. 319.
Rifusa cambio delle competenze del personale delle Scuole italiane all'estero nonchè degli Ambulatori medici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 77, 21 aprile 1927, n. 700, 20 novembre 1927, n. 2259, 19 marzo 1928, n. 644, 8 novembre 1928, n. 2675, e 13 dicembre 1929, n. 2399;
Ritenuta l'opportunità di sostituire a percentuali di aumento per cambio sulle competenze del personale delle Scuole governative e degli Ambulatori medici all'estero, nonchè di quello comandato in Scuole italiane ed Istituti scolastici indigeni, un coefficiente di maggiorazione in lire italiane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa fino a contraria disposizione e, comunque, non oltre l'anno scolastico 1931-32, la facoltà di corrispondere coefficienti di aumento in lire italiane sulle competenze mensili del personale delle Scuole governative e degli Ambulatori medici all'estero, nonchè di quello comandato in Scuole italiane ed in Istituti scolastici indigeni di qualsiasi ordine e grado.

Art. 2.

Il coefficiente di aumento in lire italiane di cui all'articolo 1 è fissato come segue:

per l'Abissinia, l'Egitto, la Gran Bretagna, Malta e la Svizzera 1,85
per l'Albania e la Turchia 1,60
per l'Algeria, l'Argentina, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Francia, la Germania, la Grecia, il Marocco, la Spagna, la Tunisia e l'Ungheria 0,95
per la Romania 0,80
per la Polonia 0,65
per la Cecoslovacchia e la Jugoslavia 0,55

Per altre eventuali residenze di personale di cui all'articolo 1 non contemplate dal presente, si provvederà di volta in volta con speciale decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Rimangono esclusi dal beneficio della maggiorazione contemplata dagli articoli precedenti gli aumenti degli stipendi e delle indennità stabiliti dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 46. — MANCINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 9 aprile 1932-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932-X, n. 266, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1932 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra Italia e Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931.

(2618)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 9 aprile 1932-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932-X, n. 267, relativo all'approvazione dell'Accordo commerciale italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 23 novembre 1931.

(2619)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica hanno presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 7 aprile 1932, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una convenzione stipulata tra lo Stato e il comune di Palermo, per la istituzione di un aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) e la cessione in uso al Comune medesimo di una zona del parco monumentale « Real Favorita » da adibire a campo di corse ».

(2620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1932-X.

(2615)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 %, n. 472018, di L. 52,50 intestato a Bertolo Marietta di Domenico, nubile, domiciliata a Rivoli (Torino).
Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10188)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 %, n. 238.942, per la rendita annua di L. 210 intestato a Loggia Ida fu Giovanni, moglie di Testa Giuseppe domiciliata a Bra (Cuneo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10187)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 37ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 4 maggio 1932-X, alle ore 8, in Roma, in una sala a piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 37ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 %, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 14 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2614)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione del decreto Ministeriale 27 gennaio 1932 concernente il concorso per esami a 50 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1932 col quale veniva indetto un concorso per esami a 50 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo *B*);

Visto il R. decreto 3 marzo 1932, n. 213;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto Ministeriale 27 gennaio 1932 sopra citato è aggiunto il seguente comma:

« Il personale che alla data del 27 gennaio 1932 presta servizio non di ruolo presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sarà ammesso al concorso anche se, in luogo di titoli indicati dal presente articolo, possegga il diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (Sezione agrimensura)

Art. 2.

La data dell'11, 13 e 14 giugno 1932 fissata per le prove scritte dall'art. 3 del decreto Ministeriale 27 gennaio 1932 è rinviata ai giorni 19, 20 e 21 luglio 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2617)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso al posto di direttore dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Visti i decreti Ministeriali 30 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del direttore dell'Ospedale Vittorio Emanuele III in Tripoli;

Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzione di particolare responsabilità ed importanza si rende necessario provvedere alla nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto-tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, salvo la facoltà prevista nel seguente art. 13, al posto di direttore dell'Ospedale coloniale Vittorio Emanuele III di Tripoli.

Art. 2.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto lo stipendio iniziale di L. 22.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 7000 annue, ridotti l'uno e l'altro del 12 per cento ai sensi del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491; gli competeranno inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia (pari, cioè, secondo le norme oggi in vigore, ai tre quarti dello stipendio), nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo che, previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con i decreti Ministeriali del 23 aprile 1929, n. 129, e 27 dicembre 1929, nn. 345 e 346, e comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili e gli sarà assegnato l'alloggio gratuito nell'ospedale.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto-tipo.

Per l'eventuale riconferma in servizio e per il licenziamento del medesimo saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto-tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuto la nomina sarà iscritto al grado 6° della tabella (n. 1) allegata al decreto Ministeriale approvante il contratto-tipo. Egli potrà durante il servizio conseguire gli aumenti quadriennali stabiliti dal contratto-tipo.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra valgono le disposizioni del contratto-tipo, delle quali si richiamano in modo parti-

colare quelle contenute negli articoli 4 (ultimo capoverso), 7, 1° comma, 9 e 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari, secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;

b) da un esemplare del presente bando di concorso;

c) da un esemplare del contratto-tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:

1° di non aver superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto;

2° di aver conseguito una laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università da almeno 10 anni, compiti alla data dello stesso decreto;

3° di avere un periodo di esercizio professionale non inferiore ad anni 10 e di aver prestato servizio per almeno cinque anni compiuti presso una clinica medica e chirurgica di Regia università o presso un pubblico ospedale con la qualifica di aiuto, o gradi corrispondenti, o di primario effettivo.

Il limite di età è portato a 55 anni:

a) per i sanitari che si trovano in servizio dell'Amministrazione coloniale da almeno sei anni e quelli di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, presso le quali abbiano prestato servizio effettivo per almeno otto anni;

b) per i sanitari che alla data del presente decreto prestino servizio presso un ospedale civile di almeno 200 letti, nella qualifica di direttore medico, con nomina effettiva, o vi abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio con la stessa qualifica e a seguito di nomina definitiva.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale) non più tardi del 1° giugno 1932 domanda su carta bollata da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il nome, cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo e data apposti dal competente ufficio del Ministero e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

I concorrenti che risiedono in colonia possono far pervenire, non oltre la data sopraindicata, le proprie domande documentate alla sede del Governo della Colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:

a) il certificato del podestà del comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;

b) l'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

c) il certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della colonia;

d) il certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale civile e penale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova che il concorrente abbia compiuto gli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato da un medico provinciale militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore della sanità della colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale, dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore della sanità della colonia dal segretario generale;

g) il diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati dal n. 3 del precedente art. 8;

i) i documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere su carta da bollo da L. 3.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c) ed e).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa il concorrente dovrà unire i titoli di studio e le pubblicazioni scientifiche ed ogni altro titolo che valga a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per le pubblicazioni non sono ammessi i manoscritti e le bozze di stampa.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco di due originali dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Per l'ammissione al concorso, il Ministero delle colonie valuta la condotta di ciascun aspirante in relazione all'indirizzo politico del Fascismo e, riconosciuto in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8, giudica con provvedimento definitivo ed insindacabile.

Art. 12.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione presieduta dal segretario generale di Colonia da cui dipende l'ufficio del personale e composta: dal capo dell'Ufficio affari civili della Direzione generale per le Colonie dell'Africa settentrionale; da due professori delle Facoltà di medicina delle Regie università, scelti dal Ministro per le colonie; da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto, designato dalla Direzione generale della Sanità pubblica del Regno; da un colonnello medico direttore di ospedale militare, designato dalla Direzione generale della sanità militare presso il Ministero della guerra; dal direttore di uno degli ospedali di Roma, designato dal presidente del pio Istituto di S. Spirito (Ospedali riuniti di Roma).

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al nono.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso valuta distintamente i titoli di studio, i titoli professionali ed i titoli scientifici.

Per ogni valutazione ciascun commissario dispone di 10 punti.

Conseguono la idoneità quei concorrenti che abbiano riportato nel complesso delle votazioni almeno 8/10, purchè non meno di 7/10 nella votazione relativa ai titoli professionali.

È fatta comunque salva alla Commissione giudicatrice del concorso la facoltà di sottoporre i concorrenti riconosciuti idonei ad una prova orale di esame in materia di igiene e di tecnica ospedaliera e sulle disposizioni che regolano i ricoveri nei pubblici ospedali.

Ove questa prova sia disposta, i concorrenti ne saranno informati con il preavviso di un mese. Per la prova medesima, ogni commissario dispone di 10 punti.

Avranno superato la prova di esami orali quei concorrenti che riporteranno almeno 7/10 nella prova stessa. Tale votazione verrà aggiunta a quella complessiva e che si riferisce alle singole valutazioni dei titoli di studio, dei titoli professionali e dei titoli scientifici.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato idoneo che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

Per la graduatoria a parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 14.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministero delle colonie potrà a suo giudizio, insindacabile, o aprire altro concorso o procedere alla nomina di quel candidato idoneo che sussegua in graduatoria immediatamente il concorrente che abbia rinunciato al posto.

Art. 15.

Qualora entro 20 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 6 del presente decreto, s'intende decaduto per tacita rinuncia, o l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 marzo 1932 - Anno X

p. *Il Ministro per le colonie:*
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(2621)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per l'ammissione in colonie marine e montane di figli d'iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nella stagione estiva 1932 manterrà in colonie marine o montane tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 1000 posti, regolato dalle seguenti norme:

1° possono fare domanda di partecipazione al concorso gli iscritti all'Opera di previdenza i quali siano in attività di servizio, abbiano grado non superiore al 9° e chiedano l'ammissione al concorso per figli che abbiano compiuto il 7° anno e non superato il 12°, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che fossero stati affetti da malattie infettive e per i quali non fosse trascorso il periodo di tempo necessario per evitare il pericolo del contagio;

2° ciascun iscritto all'Opera potrà fare domanda anche per l'ammissione di più di un figlio, ma non potrà ottenere a seguito della decisione del concorso che l'ammissione di uno solo dei figli, a meno che abbia a suo carico più di cinque figli minorenni;

3° l'iscritto dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende una domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) atto di nascita dell'aspirante;
b) atto di matrimonio dei genitori;
c) certificato medico redatto sull'unito modulo;
d) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nella domanda deve essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia;

4° nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto;

5° in ciascuna Provincia le domande saranno raccolte presso il Segretario federale del P.N.F.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non si trovassero presso il Segretario federale di ciascuna Provincia entro il 15 maggio 1932 ovvero che pur essendo pervenute ivi entro tale data non siano regolarmente documentate.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, poi, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: VITI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un Medico provinciale, da un Ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un Medico condotto).

1 - Cognome, nome o qualifica dell'impiegato o del militare.	....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo.	....
3 Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato?	....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose?	....
7 - È affetto da malattie della pelle contagiose?	....
8 - Nella eventualità che sia stato affetto da malattia infettiva è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericoloso per la comunità?	....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	....
11 - Soffre di enuresi?	....

.... lì .... 1932 - Anno X.

(*) Visto; ....

IL MEDICO

(cognome e nome)

Bollo d'ufficio ....

(qualifica)

(*) NB. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
— per il Medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
— per l'Ufficiale medico, dall'Autorità militare dalla quale dipende;
— per il Medico comunale, dal Podestà.

(2622)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.